

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. La tassa viene corrisposta in base a tariffe per mq. differenziate per destinazione d'uso dei locali e delle aree e per numero di componenti del nucleo familiare.

I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, a presentare denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario, ogni variazione dovrà essere denunciata dal contribuente entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale.

La cessazione, in corso d'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente mediante apposita denuncia.

Riduzioni

La tariffa unitaria base è ridotta:

- a) del 30% per le abitazioni con unico occupante e per la superficie eccedente i mq 75;
- b) del 25% salvo accertamento da parte del Comune, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) del 25% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) del 25% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- e) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.

Locali ed aree non tassabili

Si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali ripetitori, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione, stagionatura ed invecchiamento, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) la parte comune degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali, con l'eccezione delle superfici utilizzate come servizi;
- c) unità immobiliari non utilizzate privi di mobili e suppellettili e non allacciate ad utenze (gas, acqua, luce);
- d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) le superfici di balconi e terrazze costituenti pertinenze di abitazioni private;
- f) le aree a verde.

Pagamento

Dall'anno d'imposta 2007, questo comune si avvale del Concessionario della Riscossione Tributi Equitalia Sestri SpA per l'incasso della tassa rifiuti solidi urbani.

Pertanto il pagamento è effettuabile presso gli sportelli di Equitalia Sestri SpA, in banca per i bollettini RAV, alle poste utilizzando i bollettini RAV o utilizzando il mod. F35 sul ccp n. 180133 intestato a Equitalia Sestri SpA indicando il codice fiscale ed il numero dell'avviso di pagamento o della cartella.

Contatti

Per informazioni sulla tassa rivolgersi a:

Ufficio Tributi

Via Torino n. 112 – 13060 Roasio (VC)

Telefono: 0163.860151-860676 int. 3

Fax: 0163.861021

e-mail: ragioneria@comune.roasio.vc.it

Orario di sportello al pubblico:

dal lunedì al venerdì: ore 10.30 - 12.30

giovedì : ore 14.00 - 16.00